

PROSS. n. 15 P. 05

CONVENZIONE

tra

il Tribunale di Perugia, in appresso per brevità indicato come "Tribunale" per il quale interviene il Presidente Dr. Giovanni Morani

e

la PUBLI.COM. Piccola Società Cooperativa a r.l. con sede in Perugia, via M. Angeloni 1c/f, p. Iva 007831300545, in appresso per brevità indicata come "Publicom" per la quale interviene il legale rappresentante Dott.ssa Sabrina Giovanna Rosa Scanu

contraenti che di seguito potranno essere anche indicati come "parti".

Premesso

- che il Tribunale di Perugia, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali ha interesse a che ogni informazione circa la sua operatività pubblica, comprese le informazioni sulle vendite giudiziarie presso lo stesso promosse, siano reperibili su di un unico sito ufficiale, ad esso facente capo;
- che l'oggetto sociale della Publicom è costituito dall'operare nel settore multimediale per la creazione, gestione, pubblicità e commercializzazione di siti sulla rete internet e spazi Web ed, in particolare, per effettuare la pubblicità di vendite giudiziarie di beni mobili ed immobili;
- che, anche a seguito della soppressione del F.A.L. disposta dall'art 31 della l. 340/2000, il Tribunale, anche sulla base delle indicazioni date in proposito dal competente Ufficio del Ministero della Giustizia, ha ritenuto opportuno ricorrere a strumenti di pubblicità come quelli offerti dalla Publicom;
- che le parti si sono determinate alla stipula della presente convenzione per regolamentare le modalità di fornitura da parte della Publicom al Tribunale del servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie;

tutto ciò premesso



fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Tribunale disporrà che tutte le vendite giudiziarie da esso indette per procedure esecutive, concorsuali o provenienti da ogni altro procedimento civile o penale, vengano rese pubbliche per via telematica sul sito internet del Tribunale di Perugia www.tribunalediperugia.it . Le vendite gestite dalla società contraente si troveranno allo specifico indirizzo www.tribunalediperugia.it/vendite/publicom . A questo proposito, dietro espressa direttiva delle competenti cancellerie, i richiedenti dovranno obbligatoriamente prendere contatti con la società contraente o con altro soggetto convenzionato affinché provveda alla prescritta pubblicizzazione. Ai richiedenti che avranno optato per la società contraente sarà garantita altresì la pubblicizzazione degli atti relativi alla vendita sul portale nazionale www.publicomonline.it con costo per singola procedura a carico dei richiedenti specificato nell'allegato listino, le cui variazioni saranno tempestivamente comunicate a questo ufficio per il visto di approvazione.

Il Tribunale, per la migliore efficacia della presente convenzione dispone che, nelle singole ordinanze di vendita, per la parte relativa alla pubblicità degli avvisi, si faccia riferimento esplicito alla loro consultabilità su www.tribunalediperugia.it/vendite e che il trattamento dei dati sarà effettuato dalle società convenzionate i cui recapiti ai quali inviare la documentazione da pubblicare sono disponibili presso le competenti Cancellerie.

Il Tribunale dispone altresì che negli avvisi di vendita redatti dai Cancellieri competenti o a cura di altro soggetto delegato, al fine di permettere l'accesso alle informazioni pubblicizzate relative alle vendite su internet, si faccia riferimento esclusivamente al sito internet del Tribunale all'indirizzo www.tribunalediperugia.it/vendite

Ove il Tribunale lo ritenga opportuno, la Publicom si dichiara altresì disponibile a curare il coordinamento della pubblicità di cui sopra anche sugli organi di stampa che verranno indicati, sia di interesse locale che nazionale, secondo modalità da eventualmente concordare.

Il richiedente della pubblicità dovrà inviare alla Publicom o consegnare presso la stessa, oltre alla richiesta contenente anche l'indicazione del recapito di fatturazione, copia dell'ordinanza di vendita, copia della relazione del CTU, copia dell'avviso predisposto per l'eventuale pubblicità richiesta sugli




organi di stampa il tutto necessariamente su supporto informatico e con almeno 30 giorni prima del termine previsto per la pubblicazione su internet. La società si rende disponibile, in via eccezionale, alla ricezione della documentazione anche tramite fax o a mezzo posta. Successivamente sarà rilasciato un attestato di avvenuta pubblicazione. Questa sarà mantenuta fino alla data dell'esperimento di vendita fissato dopo di che verrà automaticamente scaricata. In caso di mancata vendita la pubblicità sarà rinnovata con le predette modalità e trattata ad ogni effetto come nuova pubblicazione salva la possibilità di utilizzo di tutti o parte degli allegati.

La società contraente si impegna ad aggiornare i dati relativi a ciascuna vendita in ogni suo passaggio fino alla definizione della stessa sulla base delle informazioni che saranno fornite dalle cancellerie. A tale proposito, la società prenderà gli opportuni contatti con il personale delle competenti cancellerie per la periodica acquisizione dei relativi dati. I dati dovranno essere mantenuti in linea per almeno sei mesi dall'aggiudicazione.

A fronte dell'impegno da parte del Tribunale di disporre che venga resa pubblica sul proprio sito, attraverso i soggetti convenzionati, la totalità delle vendite da esso indette, la Publicom si impegna, se richiesta, ad effettuare gratuitamente la pubblicità di sentenze dichiarative di fallimento, di decreti di chiusura, di pubblicità di prima udienza al fine di assolvere ad un dovere di completezza dell'informazione.

Art. 2

Responsabile del sito sarà la Dott.ssa Sabrina Giovanna Rosa Scanu reperibile ai nn. telef. 0755005080 – 3484143340. In caso di inconvenienti, Publicom garantisce la sospensione del sito entro sei ore lavorative se l'inconveniente è avvenuto tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni feriali; in caso di incidente notturno e nei giorni festivi e di fine settimana, la sospensione avverrà entro le ore 10.00 della mattina successiva. Il ripristino è garantito entro 24 ore dalla sospensione od entro 48 ore in caso di tentativo di blocco.

Per tutto quanto non specificato, la Publicom si impegna al rispetto della raccomandazione AIPA 1/2000 in ordine alla sicurezza dei siti Web.

Art. 3

lu

In relazione ai siti già in essere (www.perugiatribunale.com) la Publicom provvederà a reindirizzare l'utente verso il sito istituzionale www.tribunalediperugia.it sino a nuova diversa disposizione di questo Tribunale.

Art. 4

Il Tribunale, attraverso il proprio personale od altra struttura di supporto tecnico ad esso collegata, provvederà ad inserire nel proprio sito tutti quei dati e quelle notizie che riterrà opportuno rendere note agli utenti, inerenti l'attività giudiziaria dell'ufficio.

Art. 5

La presente convenzione avrà la durata di anni uno senza rinnovo tacito, in quanto non compatibile con la tipologia dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.

Perugia, 21-04-2005


Il Presidente del Tribunale



(Dr. Giovanni Morani)

Publicom S.c.a.r.l.

Il legale rappresentante



(Dr.ssa Sabrina G.R. Scanu)